



COMUNE DI CARFIZZI

Provincia di Crotone

Via Roma , 7 – 88817 Carfizzi

Tel. 0962/87041

Fax 0962/87298

**REGOLAMENTO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI
ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11.02.1994, N. 109**

Approvato con delibera G.M. n. 06 del 16/01/2013

Art 1.

Oggetto del regolamento e principi generali

- 1) Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione al personale interessato degli incentivi di progettazione previsti dall'art.18 della legge 11-2-1994, n.109 , e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) *Gli incentivi di progettazione di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell' ufficio tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione generale.*
- 3) Per il personale dell'ufficio tecnico si intende , indifferentemente , sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti , sia quello che ha redatto i piani , indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell' ente.
- 4) *Per il progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.*
- 5) Per legge n. 109 si intende la legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Norme in materia di progettazione

- 1) Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della legge n.109 sono prioritariamente affidate al personale dell'ufficio tecnico.
1.
2) L'affidamento della progettazione ai tecnici esterni dell'Ente puo avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della legge n.109.
- 3) Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

Art. 3

Affidamento degli incarichi di progettazione

- 1) Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale e affidato alla Giunta .
- 2) La Giunta nomina il responsabile dei procedimenti ai sensi dell'art. 7 della legge n.109, gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a responsabile del procedimento nei limiti stabiliti dall'art- 7 del D.P.R.21-12-1999,n.554

Limitazione all'erogazione degli incentivi

- 1) *Gli* incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno .
- 2) Qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni, non é dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'ufficio tecnico e chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti, fatta eccezione per il dipendente designato quale responsabile del procedimento relativi ad un lavoro pubblico progettato esternamente al quale spetta comunque una quota fissa pari all'1,00% dell'importo posto a base di gara di cui il 50% in fase di progettazione ed il 50% in fase di esecuzione.
- 3) Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi, sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni che costituisce così economia di spesa.

Art. 5

Modalità di costruzione degli incentivi

- 1) Gli incentivi di cui all'art. 18 della legge n.109, si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi ai sensi dell'art. 16, comma 7, della medesima legge n. 109.
- 2) La quota incentivo viene stabilita sulla base del costo complessivo del progetto affidato al personale dell'ufficio tecnico , secondo i meccanismi di calcolo previsti dalla legge n.109 e dal presente articolo.
- 3) *La quota* dei singoli progetti affidati al personale interno, è costituita complessivamente dall'1, 5 per cento degli importi posti a base di gara per le opere o i lavori , nonché da una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione.
- 4) Nei quadri economici dei progetti esecutivi deve essere espressamente indicato l'ammontare delle spese tecniche di progettazione che vengono attribuite al personale interno oppure le spese tecniche di progettazione possono gravare su apposito capitolo istituito dalla stazione appaltante.

Art.6

Criteri di riparto

- 1) All'inizio di ciascun esercizio ,la Giunta, con proprio atto , individua il personale interessato alla progettazione e, contestualmente, individua, in via di massima, le quote di spettanze di ciascun singolo progetto, così come individualmente calcolata ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge n. 109 e dell'art. 5 del presente regolamento .
- 2) Le quote di progetto sono ulteriormente ripartite tra i partecipanti *alla* progettazione tenendo conto della qualifica funzionale del dipendente, del livello di responsabilità assunta nella progettazione e delle distinte fasi procedurali , secondo i seguenti parametri.

A FASE DELLA PROGETTAZIONE % QUOTA PROGETTO

DA LIQUIDARE

LAVORI	Responsabile del procedimento	0,20%
O	Progetto preliminare	0,30%
OPERE	Progetto definitivo	0,25%
	Progetto esecutivo	0,25%
PIANI	Piano adottato	0,50%
	Piano approvato	0,50%

Art. 7

Liquidazione degli incentivi

- 1) I rappresentanti unici del procedimento assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.
- 2) Ai fini di cui al comma precedente essi segnalano al responsabile del servizio competente alla liquidazione degli incentivi l'avvenuta realizzazione delle varie fasi progettuali liquidabili ai sensi dell'art.6.
- 3) In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio , gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

Art. 8

Condizioni per l'affidamento all'incarico

- 1) I progetti sono firmati da dipendenti dell'Area tecnica" abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione pubblica da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art.9

Divieti

- 1) I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1 , comma 2, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 ,e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

- 2) E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.10

Copertura rischi professionali

- 1) Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione , idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.
- 2) Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

Art. 11

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione .
- 2) Le disposizioni in esso contenute non si applicano per i progetti approvati antecedentemente alla sua entrata in vigore, anche se le singole fasi procedurali non si sono ancora concluse.